

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche dell'8 ottobre 2020)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

vista la necessità di adattare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo secondo Prestazioni

Sezione III Pensione ai superstiti

Diritto alla pensione vedovile

Art. 38

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; o
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni; o
- c) riscuote una rendita intera dell'Al oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione d'invalidità presunta del beneficiario primario al momento del decesso. L'ammontare delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre annualità della pensione versata, esclusi eventuali supplementi, al beneficiario primario al momento del decesso.

³invariato.

⁴invariato.

Ammontare della pensione vedovile

Art. 39

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile corrisponde

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 o d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto.

^{2bis}Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi l'intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI, al defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.

⁵Abrogato.

Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Art. 40

¹invariato.

²invariato.

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare gli importi di cui all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'art. 39 cpv. 4^{bis} è applicabile per analogia.

³invariato.

⁴Invariato.

II.

Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2021.